



**LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

**NOVITÀ LEGISLATIVE**

Approvato progetto di legge Aree Idonee in Lombardia **02**

Avvisi per Mission Innovation 2.0 **03**

Governo impugna legge del Veneto sull'idroelettrico **03**

**GIURISPRUDENZA**

Illegittime le limitazioni alle FER nel Lazio **04**

PAS solo in caso di compatibilità urbanistica e edilizia **05**



**AMBIENTE**

**PARERI**

Limiti nella concentrazione soglia di contaminazione (CSC) **05**

**GIURISPRUDENZA**

Principio di prossimità per gli impianti di recupero **06**



**LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

**GIURISPRUDENZA**

L'avvalimento premiale nei limiti del disciplinare **07**

Limiti alle varianti progettuali **07**

Il subappalto necessario **08**



**SETTORE FARMACEUTICO E SANITARIO**

**NOVITÀ LEGISLATIVE**

Publicato il Piano d'Azione del PNES **09**

Decreto sul Data Matrix **09**



## LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

### Novità legislative

#### ***Approvato progetto di legge Aree Idonee in Lombardia***

Con deliberazione n. XII/4191 del 15 aprile 2025, la Giunta della **Regione Lombardia** ha deliberato l'approvazione della proposta di progetto di legge "Individuazione di **superfici e aree idonee** per l'installazione di **impianti a fonti rinnovabili** ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)". Contestualmente, la Giunta ha anche disposto la trasmissione al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

Il testo del progetto di legge prevede la **mappatura** di aree idonee, aree non idonee, aree ordinarie e aree in cui è vietato installare impianti fotovoltaici con moduli a terra, come richiesto dal Decreto Aree Idonee del 21 giugno 2024, in attuazione del D. Lgs. n. 199/2021. Oltre all'**obiettivo minimo** di potenza nominale indicato nel Decreto Aree Idonee, si prevede altresì un obiettivo massimo di incremento di potenza installata al 2030, pari a 12 GW rispetto al dato del 31 dicembre 2024. Nel territorio di ogni Provincia e della Città metropolitana di Milano, a partire dal raggiungimento dell'**obiettivo massimo** di potenza installata, le aree agricole elencate fra le aree idonee per il fotovoltaico, saranno da qualificarsi come aree ordinarie per l'agrivoltaico e come aree vietate per il fotovoltaico al suolo.

Il progetto di legge contiene un elenco dettagliato di aree idonee, distinguendo fra le varie **tipologie** di fonti rinnovabili, cioè (i) fotovoltaico, (ii) eolico, (iii) biogas/biometano/biocarburanti, (iv) biomasse legnose, (v) idroelettrico. Si tratta di un elenco non particolarmente discostante da quello contenuto nel D. Lgs. n. 199/2021. È presente anche l'elenco delle **aree non idonee**, le quali sono identificate in quei territori che presentano obiettivi di protezione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie di impianto. Viene chiarito che in tali aree è altamente probabile l'esito negativo del procedimento autorizzativo, ma l'eventuale non realizzabilità dell'intervento consegue unicamente l'esito del procedimento stesso.

Per ulteriori dettagli:

→ [Delibera 4191](#)

## **Avvisi per Mission Innovation 2.0**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web cinque **avvisi pubblici** nell'ambito delle missioni "Green Powered Future" e "Clean Hydrogen" del programma "**Mission Innovation 2.0**", mettendo a disposizione un ammontare di 200 milioni di euro per ricerca e innovazione.

Nello specifico, gli avvisi riguardano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nelle seguenti aree strategiche:

- "**Elettrolizzatori e reti**", con dotazione finanziaria di 6 milioni di euro; la domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 aprile 2025, fino alle ore 12 del 12 giugno 2025
- "**Flessibilità ed accumulo energetico**", con dotazione finanziaria pari a 62 milioni di euro; la domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 5 maggio 2025, fino alle ore 12 del 19 giugno 2025
- "**Dati e digitalizzazione di rete**", con dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro; la domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 6 maggio 2025, fino alle ore 12 del 20 giugno 2025
- "**Fonti rinnovabili non programmabili**", con dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro; la domanda di contributo potrà essere presentata dalle ore 12 del 29 aprile 2025, fino alle ore 12 del 13 giugno 2025
- "**Bioidrogeno e biocarburanti**", con dotazione finanziaria pari a 12 milioni di euro; la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 28 aprile 2025, fino alle ore 12 del 12 giugno 2025.

## **Governo impugna legge del Veneto sull'idroelettrico**

Il **Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha deliberato l'**impugnazione** della legge della Regione Veneto n. 1/2025, che modifica la legge regionale n. 27/2020, che disciplina le concessioni idrauliche e le derivazioni a scopo idroelettrico. Ad avviso del Consiglio dei Ministri, la menzionata legge regionale si porrebbe in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di **tutela della concorrenza**, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione.

La legge, infatti, contiene una **proroga ex lege** delle **concessioni idrauliche** già scadute o che scadranno entro il 31 luglio 2029. Tale proroga contrasta con i principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea nonché con le previsioni della direttiva 2006/123/CE, che prevedono che in caso di scarsità di risorse naturali e conseguente limitazione del numero di autorizzazioni disponibili per lo sfruttamento economico di una certa risorsa naturale,

Per maggiori informazioni:

→ [Mission Innovation 2.0](#)

1. [Avviso pubblico](#)

2. [Avviso pubblico](#)

3. [Avviso pubblico](#)

4. [Avviso pubblico](#)

5. [Avviso pubblico](#)

devono essere avviate **procedure ad evidenza pubblica** per la selezione dei potenziali candidati. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, infatti, una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale ad un **illegittimo rinnovo automatico** che non consente l'organizzazione di una procedura di selezione.

Per maggiori dettagli:

→ [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 123](#)

## Giurisprudenza

### **Illegittime le limitazioni alle FER nel Lazio**

*Tar Lazio Roma, sez. III, sentenza dell'8 aprile 2025, n. 6969*

Con la presente sentenza, è stata annullata la **Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171/2023**, la quale disponeva, nelle more dell'adozione del Decreto Aree Idonee, **l'avvio prioritario** per i procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**) nelle **aree idonee** ex art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e relativi all'attuazione del **PNRR e PNC** e della **Programmazione unitaria 21-27**. Fuori da questi due casi, per i medesimi procedimenti la Deliberazione stabiliva un criterio di proporzionalità e sussidiarietà fra province, tale da consentire che, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER fosse possibile fino ad un massimo del 50% del totale autorizzato nell'intera Regione Lazio.

Ad avviso del Collegio, le disposizioni della Deliberazione costituiscono una **moratoria** per i procedimenti relativi ad impianti FER da avviare nella **Provincia di Viterbo in area non idonea** ovvero non riguardanti progetti PNRR, PNC o della Programmazione unitaria 21-27, attesa l'impossibilità di avviare progetti diversi da quelli prioritari. La possibilità di prevedere moratorie è preclusa dall'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, il quale dispone che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione" (comma 6) e che "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee" (comma 7).

Si chiarisce che il quadro normativo vigente non consente in alcun modo l'individuazione di aree in cui è impedita la valutazione in sede procedimentale degli interessi, mentre la Deliberazione in questione impediva la procedibilità delle istanze nelle aree diverse da quelle prioritarie nella Provincia di Viterbo.

Per maggiori dettagli, si veda:

→ [Giustizia amministrativa](#)

## **PAS solo in caso di compatibilità urbanistica e edilizia**

*Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sentenza del 13 marzo 2025, n. 86*

Una società attiva nelle rinnovabili ha impugnato l'atto con cui un Comune aveva ritenuto non percorribile la procedura abilitativa semplificata (**PAS**) ex art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, asserendo la necessità della procedura ordinaria di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. 387/2003. L'impianto ricade in **area agricola** e **idonea** ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) n. 1, ma all'interno di un parco e in presenza di **limitazioni** disposte dalle **norme urbanistico/edilizie locali**.

Il Collegio ha ritenuto che, quale **presupposto** per l'assentibilità dell'impianto mediante PAS, debba sussistere la compatibilità urbanistica e edilizia dell'intervento. Infatti, la PAS non può consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo PAS. Inoltre, viene ribadito che, sebbene in generale sia astrattamente possibile realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole, la piena conformità urbanistica deve essere verificata e dimostrata caso per caso in concreto per ciascun progetto. Il fatto che si ricada in aree idonee non implica la possibilità di superare le prescrizioni urbanistiche e edilizie della zona, essendo ferma la necessità di rispettare le concrete previsioni di piano, le singole prescrizioni urbanistiche e i relativi divieti previsti dalla pianificazione.

Per maggiori informazioni:

→ [Giustizia amministrativa](#)



## **AMBIENTE**

### **Pareri**

## **Limiti nella concentrazione soglia di contaminazione (CSC)**

*Risposta MASE ad interpello – 14 aprile 2025, n. 71143*

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto ad un'istanza di **interpello** ai sensi dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006 proposta dalla Provincia di Potenza. Nell'istanza sono presenti quattro quesiti, relativi all'interpretazione dei limiti di **concentrazione soglia di contaminazione (CSC)** da applicare in diversi contesti territoriali e situazioni urbanistiche, in relazione ai procedimenti di **bonifica ambientale**. Ogni quesito presentava anche dei sotto quesiti.

Fra i vari spunti offerti in riscontro ai quesiti, il Ministero chiarisce innanzitutto che, per stabilire quale CSC applicare – riferita a usi residenziali/verde pubblico

o a usi industriali/commerciali – occorre far riferimento non solo alla destinazione urbanistica formale dei suoli, ma soprattutto al loro **uso effettivo**. Questa linea interpretativa, già confermata dalla giurisprudenza amministrativa, riconosce che l'elemento decisivo è la funzione reale e concreta dell'area, più che la sua classificazione nei piani regolatori. In merito agli **impianti di energia rinnovabile** collocati in aree a destinazione agricola, viene specificato che in tali casi si devono applicare i limiti relativi ad usi industriali, poiché l'attività energetica è assimilabile a un uso industriale. Situazioni in cui un'area abbia un **uso misto**, come un fabbricato a destinazione commerciale con anche funzione residenziale, richiedono l'applicazione dei limiti più restrittivi relativi agli usi residenziali/verde pubblico, per tutelare adeguatamente la salute umana.

Per ulteriori dettagli

→ [Risposta prot. n.71143](#)

## Giurisprudenza

### **Principio di prossimità per gli impianti di recupero**

*Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 31 marzo 2025, n. 2680*

Una società ha impugnato la delibera e il bando di gara di indizione di una procedura per l'affidamento del **servizio di recupero** della frazione organica dei rifiuti, in quanto la società lamentava che il disciplinare di gara precludesse ai concorrenti di partecipare alla gara agli impianti che fossero ad una certa **distanza** dalla sede legale della società in-house che bandiva la gara. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche le determinazioni di aggiudicazione in favore di altre società. Inoltre, la questione posta imponeva al Collegio di chiarire la nozione di **impianto iniziale** contenuta nel bando.

Il Collegio ha ribadito che nelle gare pubbliche, per l'interpretazione della lex specialis, devono trovare applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti. In questo senso, dal complesso dei documenti di gara, è possibile dedurre che l'impianto iniziale è da intendersi quale l'impianto presso cui i rifiuti sono conferiti dalla società in-house appaltatrice o da un terzo trasportatore incaricato, cioè si tratta dell'impianto di conferimento dei rifiuti raccolti.

La previsione di un limite di distanza dell'impianto è legittimo, in quanto è lo stesso art. 181, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 ad imporre alle stazioni appaltanti di privilegiare, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica in materia di trattamento di rifiuti, il **principio di prossimità** degli impianti di recupero.

Per maggiori informazioni:

→ [Giustizia amministrativa](#)



## LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

### Giurisprudenza

#### ***L'avvalimento premiale nei limiti del disciplinare***

*Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell'11 aprile 2025, n. 3117*

Con la presente sentenza, è stato affrontato il tema dell'**avvalimento premiale**. In particolare, il giudizio concerneva il contratto di avvalimento premiale stipulato dalla mandataria di un raggruppamento a favore della mandante riguardante la **certificazione di parità di genere**. Secondo i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il possesso della certificazione implicava l'assegnazione due punti. Nella domanda di partecipazione alla gara, la mandataria chiariva che il contratto di avvalimento fosse stipulato al fine di migliorare la propria offerta. La società rilevava, inoltre, che il disciplinare di gara ammettesse pacificamente, oltre all'avvalimento qualificante, anche l'avvalimento premiale, ossia quello che non incide ai fini della qualificazione e partecipazione alla gara, ma ha rilevanza solamente per il **miglioramento dell'offerta**.

Tuttavia, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, alla luce di quanto espressamente risulta dal disciplinare, in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d'impresa, la certificazione della parità di genere dovesse essere presentata da tutte le società partecipanti, ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale. Ne consegue che, sebbene l'avvalimento premiale fosse in generale possibile nella gara, con riferimento alla menzionata certificazione, tutte le imprese del raggruppamento erano onerate di possedere la certificazione, non potendo, dunque, in assenza, essere assegnato il relativo punteggio.

#### ***Limiti alle varianti progettuali***

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 aprile 2025, n. 3345*

La presente sentenza ha affrontato il tema dell'esclusione da una gara, che doveva essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un'impresa che ha presentato un'offerta che implicava una **variazione** di un materiale rispetto al **progetto esecutivo**. La sentenza, dunque, ha tracciato i confini fra le **varianti progettuali inammissibili** e le **proposte equivalenti**.

Secondo la ricostruzione del Collegio, le **offerte migliorative**, che implicano soluzioni che non alterano la struttura, la funzione e la tipologia del progetto

Per saperne di più:

→ [Giustizia amministrativa](#)

a base di gara, devono essere **distinte** dalle **varianti progettuali**. Infatti, le varianti progettuali sono **modifiche del progetto** da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, la cui **ammissibilità** è subordinata alla previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. Le **soluzioni migliorative**, invece, a differenza delle varianti, possono esplicarsi in **modo libero**, ovvero incidere su tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a fondamento della gara. L'esclusione dell'offerta basata sull'inammissibilità delle varianti può operare, anche in assenza di una esplicita comminatoria, nei casi in cui la *lex specialis* preveda degli elementi che possono essere qualificati con **assoluta certezza** come **caratteristiche minime**, perché espressamente definite come tali oppure perché la loro descrizione rivela in modo certo l'essenzialità. Se manca la certezza dell'essenzialità e permane un margine di ambiguità, si deve fare applicazione del principio che richiede che la *lex specialis* sia interpretata nel modo maggiormente rispettoso del favor participationis.

Nel caso di specie, nella documentazione di gara era presente l'indicazione chiara dei materiali da usare e dei motivi per i quali fosse necessario utilizzare proprio quei materiali riportati nel progetto definitivo. Ne consegue che l'offerta recante i materiali differenti possa essere legittimamente esclusa.

### ***Il subappalto necessario***

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14 aprile 2025, n. 3191*

La sentenza in oggetto ha affrontato la questione attinente al possesso dei requisiti di ordine speciale nel caso del **subappalto necessario**, seppure con riferimento al precedente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

La giurisprudenza ha chiarito, in generale, che per la partecipazione alle gare, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; se il concorrente non è provvisto della qualificazione per le opere scorporabili, queste devono essere subappaltate. Le lavorazioni che si intende subappaltare devono essere indicate nell'offerta, come condizione di validità ed efficacia del subappalto stesso. Tali principi si applicano nelle gare a prescindere a qualsiasi espresso richiamo nei bandi.

Conseguentemente, con la presente pronuncia viene chiarito che la stazione appaltante ha correttamente i principi sopra richiamati, ammettendo alla gara, nel silenzio della *lex specialis*, gli operatori che si sono riservati di ricorrere al subappalto per le lavorazioni dichiarate scorporabili dal disciplinare.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Giustizia amministrativa](#)

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Giustizia amministrativa](#)



### Novità Legislative

#### ***Publicato il Piano d'Azione del PNES***

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2025 il Decreto 20 febbraio 2025, con cui il Ministero della Salute ha adottato il Piano d'Azione del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES), coerente e complementare con il PNRR, Missione 6 -Salute. Il Programma interessa le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, individuate come le sette regioni meno sviluppate, al fine di permettere l'intervento su quattro aree prioritarie: contrasto della povertà sanitaria, cura della salute mentale, centralità della cura e copertura degli screening oncologici.

Il Piano d'Azione fornisce indicazioni strategiche e implicazioni operative, a supporto dell'attuazione del PNES. Inoltre, definisce le iniziative, da attuarsi a livello locale, anche nell'ambito delle case di comunità e poliambulatori specialistici pubblici, al di fuori e ulteriori rispetto a quelle previste dal PNRR, demarcati e distinti tramite specifici CUP tra attività progettuali oggetto di performance e extra performance. Si tratta, principalmente, di investimenti sulle infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari, investimenti per l'adeguamento infrastrutturale e per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale, dei consultori e dei punti di screening oncologici, investimenti per l'ammodernamento delle attrezzature informatiche e diagnostiche, reclutamento e formazione del personale per sperimentazioni e sviluppo di metodologie cliniche.

Il Piano contiene l'indicazione, divisa fra le Regioni interessate, dell'allocazione delle risorse disponibili, nonché la pianificazione delle azioni, distinta per ASL o ASP.

#### ***Decreto sul Data Matrix***

Lo scorso 10 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 marzo 2025 del Ministero della Salute, che reca "Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10".

Per saperne di più:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)

Il Decreto prevede che il confezionamento esterno dei medicinali di cui all'art. 2, paragrafo 1, ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161, debba contenere un codice identificativo univoco, denominato Data Matrix, conforme a quanto disposto dal menzionato regolamento. I fabbricanti, i titolari di AIC e tutti i soggetti su cui ricade l'obbligo di apposizione del Data Matrix, si devono adeguare alle disposizioni del Decreto.

Il Data Matrix deve contenere:

- il codice del prodotto, che consente di identificare almeno la denominazione, la denominazione comune, la forma farmaceutica, il dosaggio, le dimensioni e il tipo di confezione del medicinale
- il numero di serie, cioè la sequenza numerica o alfanumerica di non oltre 20 caratteri
- il codice AIC, cioè il numero attribuito dall'AIFA per l'immissione in commercio in Italia di un medicinale ad uso umano,
- il numero del lotto di fabbricazione
- la data di scadenza.

Tali informazioni sono codificate in un codice a barre bidimensionale e stampate sulla confezione del farmaco.

Per saperne di più:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)